

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PERGINE VALSUGANA (TN)

SCHEMA DI CONVENZIONE

per fornitura e confezionamento pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel e/o pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore.

tra

- la COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL – di seguito Comunità - con sede in Pergine Valsugana (TN) piazza Gavazzi n. 4, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02143860225, nella persona di *****, nata a *****, in qualità di Responsabile del Servizio Socio Assistenziale;
- l'A.P.S.P. S. SPIRITO – FONDAZIONE MONTEL, - di seguito Azienda - con sede in Pergine Valsugana (TN) in via Marconi n. 4, P.IVA e C.F. n. 00358720225, nella persona del ***** nato a il il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Presidente;

Premesso che,

- tra i servizi forniti dal Servizio Socio Assistenziale della Comunità assume una particolare rilevanza il Servizio di fornitura e confezionamento di pasti serviti nei locali mensa presso l'Azienda e/o pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore;
- l'Azienda, ai sensi della L.R. n. 7/2005 opera nel sistema provinciale dei servizi socio-assistenziali e dei servizi socio-sanitari per le persone anziane. In questo contesto, è autorizzata, accreditata e convenzionata per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
- in conformità, alla generale previsione dell'art. 15 della L. n. 241 del 1990, in materia di "accordi fra pubbliche amministrazioni", l'art. 16-bis della legge provinciale n. 23/1992, nel disciplinare le "forme di collaborazione fra istituzioni", dispone, in termini

parimenti generali, che nella Provincia di Trento “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

- l'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, recante “Codice dei contratti pubblici” stabilisce che le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente la prestazione di beni e servizi attraverso una cooperazione finalizzata al perseguitamento di obiettivi comuni e retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

ART. 1

Oggetto dell'accordo

L'accordo ha ad oggetto il servizio di fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'Azienda secondo i criteri e le modalità stabilite nei successivi articoli.

ART. 2

Durata dell'accordo

La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028 ed è rinnovabile previo accordo tra le parti per ulteriori due anni.

ART. 3

Quantificazione costi da rimborsare

La tariffa prevista dall'Azienda per ogni singolo pasto consumato in mensa o asportato in apposito contenitore è quantificata dalla stessa a copertura dei costi diretti ed indiretti senza alcun margine di utile.

L'Azienda comunica la tariffa alla Comunità nel mese di dicembre per l'anno successivo.

L'Azienda si impegna ad inviare alla Comunità, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, un prospetto dimostrativo dei costi sostenuti per la

gestione del servizio mensa dal quale si evince il costo effettivamente sostenuto per fornire i pasti.

La tariffa potrà essere rideterminata sulla base dei costi effettivi comunicati dall'Azienda sulla base dell'approvazione del Bilancio consuntivo, esclusivamente in diminuzione.

Nel caso di rideterminazione l'Azienda procederà con un conguaglio a favore della Comunità.

ART. 4

Modalità esecuzione servizio

Le prestazioni che l'Azienda si impegna a garantire quotidianamente, dal lunedì alla domenica, festività infrasettimanali incluse sono le seguenti:

- Fornitura e confezionamento del pasto del mezzogiorno servito presso i locali mensa dell'Azienda.
- I pasti per gli utenti autorizzati dalla Comunità ad usufruire di tale servizio presso l'Azienda dovranno essere preparati in base alle prenotazioni fatte dagli stessi su menù idonei predisposti dall'Azienda; i pasti potranno essere consumati nella sala mensa dell'Azienda nell'orario fissato dalla stessa. L'Azienda si impegna a fornire quanto necessario per il consumo del pasto da parte dell'utente presso la propria struttura.
- Fornitura e confezionamento del pasto del mezzogiorno prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore termico di proprietà ed in gestione dell'interessato:
- I pasti per gli utenti autorizzati dalla Comunità ad usufruire di tale servizio presso l'Azienda dovranno essere preparati in base alle prenotazioni fatte dagli stessi sul menù predisposto dall'Azienda; i pasti del mezzogiorno potranno essere prelevati dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso i locali dell'Azienda in contenitore fornito pulito dall'utente.
- In deroga, per situazioni particolarmente problematiche, potrà essere autorizzata la fornitura ed il confezionamento del pasto serale da parte del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale su relazione motivata dell'assistente sociale titolare del caso, in orari concordati con l'Azienda.

Art. 5

Ammissione degli utenti al servizio

Gli utenti sono ammessi al servizio dalla Comunità tramite il Servizio Socio Assistenziale. Ogni ammissione è comunicata dalla Comunità all'Azienda, con nota scritta via e-mail o altra forma di comunicazione eventualmente concordata tra le parti.

Con le medesime modalità sopra indicate, entro le ore 9.00 di ogni giorno sono comunicate le cessazioni, le sospensioni, o le riattivazioni delle utenze unitamente ad eventuali variazioni della composizione del pasto.

Art. 6
Personale

L'Azienda si impegna ad assicurare personale in numero adeguato a garantire il regolare svolgimento del servizio affidato, nonché dotato della necessaria professionalità. Il personale impiegato deve essere in regola con gli obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi e retributivi, essere in possesso dei requisiti di preparazione e idoneità previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e conformarsi alle disposizioni delle vigenti normative sanitarie.

La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Art. 7
Assunzione di responsabilità e polizza assicurativa

L'Azienda assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni alle vigenti norme di legge, in particolare ai regolamenti di igiene e sanità pubblica e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone; è ritenuta responsabile senza riserve o eccezioni di qualsiasi danno causato dal proprio personale, sollevando con ciò la Comunità da ogni ed eventuale responsabilità; provvede a sue spese a coprire il rischio derivante dalla gestione del servizio mediante polizza assicurativa di responsabilità civile con massimali adeguati.

Copia della polizza sarà depositata presso la Comunità all'atto della sottoscrizione del presente accordo.

Art. 8

Modalità di rimborso

Con cadenza mensile l'Azienda invia alla Comunità, su supporto informatico, nota riepilogativa dei pasti preparati nel mese precedente allegando i prospetti che documentano i pasti preparati giornalmente per i singoli utenti. Entro 15 giorni dal ricevimento della nota riepilogativa la Comunità autorizza l'Azienda all'emissione della fattura.

La Comunità provvede al pagamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'Azienda.

La richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione in merito alla fornitura nonché la

contestazione del servizio svolto sospende il pagamento della fattura fino alla loro definizione. Qualora la consegna del pasto non avvenga per colpa dell'utente o qualora le comunicazioni circa le cessazioni e le sospensioni delle utenze siano effettuate dalla Comunità successivamente alla preparazione, cottura e confezionamento del pasto relativo alle utenze in parola, la Comunità provvederà comunque al rimborso del relativo costo.

Art. 9

Tracciabilità dei flussi finanziari

Precisato che il servizio oggetto del presente provvedimento non è soggetto agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" in quanto affidamento escluso dall'applicazione della normativa nazionale e provinciale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 10

Controlli

La Comunità ha la facoltà di ispezionare i locali destinati alla preparazione dei pasti e può effettuare controlli al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio e il rispetto delle clausole contenute nel presente accordo.

Art. 11

Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dalla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027 vigente e dal Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") visibili sul sito istituzionale della Comunità, la cui violazione costituisce causa di risoluzione della convenzione.

Art. 12

Disposizioni anticorruzione

Di regola, eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono

composte amichevolmente tra le parti. E' facoltà di ciascuna delle parti presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Per qualsiasi controversia che non trovi soluzione ai sensi del periodo precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

In relazione alla presente convenzione, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol l'Azienda, sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 14

Spese contrattuali e disposizioni di carattere fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente accordo (registrazione, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata) sono a carico dell'Azienda.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 15

Elezioni domicilio

Al fine del presente atto la Comunità elegge domicilio presso la propria sede di piazza Gavazzi 4 a Pergine Valsugana (TN), mentre l'Azienda presso la propria sede di via Marconi 4 a Pergine Valsugana (TN).

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Per la Comunità

La Responsabile del Servizio Sociale
Dott.ssa Francesca Carneri

Per l'A.P.S.P.

Il Presidente
Dott. Diego Pintarelli